

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

**Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.**

### **Art. 3 quater**

*(Sistema regionale della mobilità di persone)(2)*

1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:

**a)** il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;

**b)** il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;

**c)** la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;

**d)** il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).

(1)

Note:

1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018

2 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008